22218-21

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

PATRIZIA PICCIALLI - Presidente -
GABRIELLA CAPPELLO - Relatore -
ALESSANDRO RANALDI
GIUSEPPE PAVICH
BRUNO GIORDANO

Sent. n. sez. 1024/21
UP - 26/05/2021
R.G.N. 19413/2020

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 15/07/2019 della CORTE APPELLO di PALERMO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Giuseppina CASELLA, la quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione;
lette altresì le conclusioni rassegnate dal difensore di (omissis), avv. (omissis) (omissis), il quale ha insistito nel ricorso, rilevando la prescrizione del reato.

Ritenuto in fatto

1. La Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale cittadino di condanna di (omissis) per il delitto di furto aggravato di elettricità, nella qualità di amministratore unico del (omissis) s.r.l. e soggetto che aveva in uso l'utenza, per essersi appropriato, con mezzo fraudolento, consistito nell'apporre, in maniera visibile, un magnete sopra la calotta del gruppo di misura, in modo da variare la registrazione della misurazione (accertata pari al 60% in meno di quella reale al momento dell'accertamento), di un quantitativo imprecisato di energia elettrica, sottraendolo all'ente di distribuzione (in Palermo, 9/7/2012).

2. L'imputato ha proposto ricorso, a mezzo di difensore, formulando quattro motivi.

Con il primo, ha dedotto vizio della motivazione con riferimento alla valutazione della prova, anche per travisamento di essa, rilevando che la Corte territoriale sarebbe giunta alla decisione attraverso un sillogismo tanto semplice, quanto errato, illogico e contraddittorio, non fondato su una congrua analisi delle prove, atteso che la documentazione acquisita smentirebbe ogni intento delittuoso dell'(omissis), che si è adoperato per risarcire l'ente erogatore, una volta appreso, dagli agenti accertatori, dell'esistenza del magnete.

Con un secondo motivo, la difesa ha dedotto violazione di legge in relazione al canone di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, sempre richiamando le prove che la difesa assume esistere a sostegno della tesi difensiva della non consapevolezza della esistenza del magnete.

Con un terzo motivo, ha dedotto violazione di legge, questa volta con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131-*bis*, cod. pen., tenuto del danno all'ente e del piano di pagamento della energia, in parte già assolto, non avendo la Corte territoriale affrontato la questione della incidenza della preesistente crisi economica della società, rispetto al momento dell'assunzione della qualità di rappresentante legale di essa.

Infine, con il quarto motivo ha dedotto violazione di norme processuali previste a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, con riferimento al mancato rispetto dei termini minimi a comparire davanti alla Corte d'appello, con compromissione dei diritti della difesa, non sanata con la nomina di un difensore d'ufficio; e con riferimento alla estinzione del reato per prescrizione, che sarebbe maturata tra la lettura del dispositivo e il deposito della motivazione della sentenza impugnata.

3. Il procuratore generale, in persona del sostituto (omissis), ha rassegnato conclusioni scritte con le quali, ritenuta la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso, eccezion fatta per quello con il quale si è dedotta l'intervenuta prescrizione del reato, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.

4. Anche il difensore ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha insistito nel ricorso, rilevando, ad ogni buon fine, l'intervenuta prescrizione del reato.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Sulla scorta delle emergenze processuali, la Corte territoriale ha rilevato come, a seguito di sopralluogo, i tecnici (omissis) avessero accertato che, presso l'esercizio commerciale del quale l'(omissis) era stato A.U. nei due anni precedenti l'accertamento, l'utente aveva fruito illecitamente dell'energia mediante il mezzo fraudolento sopra descritto. L'utenza, per ammissione dell'imputato, era intestata alla suocera del figlio, ma utilizzata dal predetto in quanto gestore dell'attività commerciale che ne fruiva.

La volontà risarcitoria dell'(omissis) non poteva rilevare ai fini della prova del relativo dolo, così come la individuazione certa dell'autore materiale dell'allaccio, atteso che l'imputato ne aveva fruito. Sul versante sanzionatorio, poi, quel giudice ha ritenuto la pena (mesi sei di reclusione e euro 200,00 di multa) mite e congrua, non avendo l'appellante neppure specificamente contestato la dosimetria, ma solo invocato genericamente una rideterminazione favorevole. Nella sentenza appellata, peraltro, il primo giudice aveva già riconosciuto le generiche per adeguare la pena al caso concreto, valutando positivamente il pagamento della somma di euro 2.000,00 in favore dell'ente erogatore, sebbene inidonea a ricomprendere i consumi nel periodo in considerazione.

3. Il primo e il secondo motivo sono manifestamente infondati e tra di loro correlati, sicché ne appare opportuna la trattazione congiunta, preceduta da qualche considerazione comune. La parte ha proposto censure in punto di fatto, introduttive di una difforme interpretazione del dato probatorio, a fronte della motivazione sopra sinteticamente riportata e della conformità di giudizio tra le due sentenze di merito, delle quali è d'obbligo una lettura integrata (cfr. sez. 3 n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, *Valerio*, Rv. 252615; n. 44418 del 16/7/2013, *Argentieri*, Rv. 257595; sez. 2 n. 37295 del 12/6/2019, Rv. 277218, in cui si è precisato che ricorre la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti). Tale difforme lettura, tuttavia, non è consentita in questa sede, a fronte di una motivazione assolutamente congrua, logica e non contraddittoria e, soprattutto, coerente con il compendio probatorio del quale parimenti si dà atto nella sentenza (cfr. sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, *Musso*, Rv. 265482; sez. 1 n. 42369 del 16/11/2006, *De Vita*, Rv. 235507, laddove la Corte ha chiarito come, anche dopo la novella di cui alla legge n. 46/2006, il vaglio di legittimità sia circoscritto al controllo se la motivazione dei giudici del merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito).

Quanto al dedotto travisamento probatorio, trattasi di vizio riconoscibile solo se il giudice d'appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice o quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (cfr. sez. 4 n. 44765 del 22/10/2013, Rv. 256837; n. 5615 del 13/11/2013, dep. 2014, Rv. 258432; n. 4060 del 12/12/2013, dep. 2014, Rv. 258438).

Non vi è stata violazione del canone di giudizio di cui all'art. 533, cod. proc. pen., avendo i

giudici di merito dato conto, con un ragionamento immune da censure, della completezza del quadro probatorio e della ininfluenza delle argomentazioni difensive su tale capacità dimostrativa.

4. Il terzo motivo è manifestamente infondato, non avendo la parte dedotto di avere formulato (pur potendolo fare, stante la data della decisione di primo grado, assunta il 2/10/2018) specifico motivo di appello per la applicazione dell'art. 131-*bis*, cod. pen., considerato che la norma invocata è stata introdotta dall'art. 1, d. lgs. n. 28/2015 (cfr., sul punto, sez. 2, n 21465 del 20/3/2019, *Semmah Ayoub*, Rv. 275782, in cui si è precisato che la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-*bis* cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, se tale disposizione era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di appello, ostandovi la previsione di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; sez. 3, n. 23174 del 21/3/2018, *Sarr*, Rv. 272789; sez. 5, n. 57491 del 23/11/2017, *Moio*, Rv. 271877). In ogni caso, il titolo di reato (furto mono aggravato) è ostativo *quoad poenam* al riconoscimento della esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto.

5. Anche il quarto motivo è manifestamente infondato.

In tema di giudizio di appello, infatti, la violazione del termine a comparire di venti giorni stabilita dall'art. 601, c. 3, cod. proc. pen. – che non può essere integrato da quello irritualmente concesso – non risolvendosi in una omessa citazione dell'imputato, costituisce una nullità a regime intermedio che risulta sanata nel caso in cui non sia eccepita entro i termini previsti dall'art. 180, richiamato dall'art. 182 cod. proc. pen. (cfr. sez. 2, n. 30019 del 27/3/2014, *Braidich*, Rv. 259978; sez. 4, n. 40897 del 28/9/2012, *Migliorino*, Rv. 255005).

6. L'inammissibilità del ricorso, precludendo l'instaurarsi di un valido rapporto processuale in questo grado di giudizio, non consente alle cause estintive del reato (nel caso di specie la eventuale prescrizione verificatasi dopo la deliberazione della sentenza d'appello) di operare e impedire il consolidarsi della pronuncia di condanna (cfr. sez. unite, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266; n. 33542 del 27/6/2001, Rv. 219531; n. 23428 del 22/3/2005, Rv. 231164; sez. 6 n. 25807 del 14/3/2014, Rv. 259202; sez. 1 n. 6693 del 20/1/2014, Rv. 259205).

7. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. cost. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 26 maggio 2021

Il Consigliere est.

Gabriella Cappello

Il Presidente

Patrizia Piccialli

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi, 7/06/2021
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Irene Collendo